

STATUTO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO NALIATO" - UDINE

PREAMBOLO

L'Associazione, costituita in data 23 novembre 1982 da Maria Feruglio, Anna Maria Mansutti, Paolo Naliato, Marco Soranzo e Bruno Tellia con la denominazione di "Università della terza età – "Città di Udine", modificata in "Università della terza età – "Paolo Naliato" – Udine" a seguito di modifica dello Statuto di data 27 marzo 1999, iscritta nel registro Regionale del volontariato istituito con L.R. 31/1989, trasformata in Associazione di promozione sociale a seguito di modifica dello Statuto di data 5 dicembre 2009, iscritta nel registro regionale delle A.P.S., attiva in Udine, con la sede legale e centrale e con proprie sezioni istituite nei Comuni di Cividale del Friuli nel 1986, di Gemona del Friuli nel 1987, di Cervignano del Friuli nel 1988, di San Daniele del Friuli nel 1991, di Palmanova nel 1991, di Latisana nel 1992, di Tarcento nel 1998, di Manzano nel 2000, di Buja nel 2001, di San Giorgio di Nogaro nel 2010 ed in altre località del Friuli con sedi didattiche minori, è retta dal seguente Statuto.

Art. 1 – Natura e organizzazione territoriale

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C. nonchè della normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata: Università della Terza Età "Paolo Naliato", Associazione di Promozione Sociale, A.P.S., di seguito definita UTE.

L'UTE ha sede legale e operativa in Udine, di seguito denominata Sede Centrale, ed altre sedi operanti in altri ambiti territoriali, di seguito denominate "Università della terza età Paolo Naliato – sezione di..." (località più rilevante nel proprio ambito territoriale oppure dell'ambito stesso).

Le Sezioni possono operare anche in sedi didattiche decentrate.

Il Consiglio Direttivo fissa il luogo della sede legale con il relativo indirizzo, purchè nel Comune di Udine.

Il Consiglio Direttivo ha parimenti la facoltà di fissare la sede e il relativo indirizzo delle Sezioni periferiche.

Art. 2 – Finalità

L'UTE è Associazione indipendente e autonoma, svolge la propria attività con modalità ispirate ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza e senza scopi di lucro.

Persegue finalità di solidarietà, mutualità e utilità sociale a favore delle persone adulte e della più vasta comunità friulana e locale; in particolare opera per promuovere ed alimentare gli interessi culturali, la creatività artistica ed artigianale, il benessere psicofisico, la partecipazione alla vita civile e sociale delle persone socie.

L'UTE realizza le proprie finalità programmando e gestendo corsi di lezioni, seminari, convegni, conferenze, mostre, spettacoli, attività creative e fisiche e ogni altra attività connessa agli scopi sociali.

Per questi obbiettivi l'UTE può stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali o aderendo alle relative iniziative.

L'UTE si avvale normalmente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei soci e di altre persone disponibili, se necessario, delle prestazioni di personale dipendente.

Art. 3 – Soci

L'UTE è costituita da persone fisiche, maggiorenni. Possono essere accettati come soci anche persone giuridiche, se l'adesione è necessaria per sostenere l'UTE.

I soci si distinguono in Soci Ordinari, Benemeriti, Sostenitori, e sono iscritti in distinti registri sociali e partecipano a pieno titolo alla vita associativa.

Ogni socio è incardinato in una sezione dell'associazione; la Sede Centrale equivale a Sezione dell'associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 4 – Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone che aderiscono all'UTE per frequentare i corsi e le altre attività sociali versando la quota associativa annuale e i contributi spese di funzionamento, di promozione culturale e associativa, di laboratorio.

Con la domanda scritta di ammissione il nuovo Socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali.

Agli effetti sociali l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel registro dei soci tenuto anche su supporto elettronico.

I Soci Ordinari decadono da questa condizione:

a – per rinuncia a far parte dell'UTE, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed efficace a decorrere dall'anno sociale successivo alla comunicazione;

b – per morosità: il mancato versamento della quota associativa annuale e del contributo spese da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta l'automatica decadenza del Socio dall'UTE;

c - per motivata decisione del Consiglio Direttivo di esclusione del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali o arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale all'UTE, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Presidente.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio escluso può appellarsi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione ha effetto dalla data del provvedimento da riportare nel libro dei Soci.

I Soci Ordinari, in tutti i casi di decadenza o di esclusione, non avranno diritto alla restituzione della quota associativa e del contributo spese di funzionamento.

I Soci Ordinari partecipano alla vita associativa con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.

Possono essere considerati soci ordinari dell'UTE, qualora si iscrivano ai corsi UTE e alle altre attività, i soci di altra associazione con la quale sia stata stipulata apposita intesa approvata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può, in questo caso, disporre l'esonero dal versamento della quota sociale.

Art. 5 – Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti le persone che hanno costituito l'Associazione, gli ex presidenti, gli ex coordinatori di sezione ed inoltre coloro che si sono distinti per l'impegno svolto a favore dell'UTE e che sono, su proposta del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea.

Sono parimenti nominati Soci Benemeriti anche le persone fisiche che sostengono l'UTE con significative liberalità economiche.

I Soci Benemeriti hanno tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Ordinari; partecipano alla vita associativa con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 6 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone che, in qualità di volontari, sono incaricate dal Consiglio Direttivo di tenere corsi di lezioni teoriche e/o pratiche o attività di organizzazione e promozione associativa.

Sono iscritte in apposito registro per l'anno sociale in cui si svolge la loro collaborazione.

I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Ordinari; partecipano alla vita associativa con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.

La quota associativa, tuttavia, si considera assolta con lo svolgimento della loro attività, esercitata a titolo gratuito.

Art. 7 – Anno sociale

L'anno sociale decorre dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Art. 8 – Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Delegati dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) i Coordinatori delle Sezioni;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell'Associazione sono eletti liberamente secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ogni socio ed ogni delegato hanno un voto singolo ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9 - Assemblea Generale dei Delegati

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati eletti dai soci ordinari, benemeriti e sostenitori nelle assemblee sezionali, convocate dal Presidente dell'UTE a seguito di deliberazione del C.D., in un'unica sessione. L'avviso di convocazione è esposto agli albi sociali almeno 15 giorni prima ed è reso pubblico a mezzo stampa o comunque reso noto in modo idoneo a portarlo a conoscenza di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea. L'avviso deve indicare la sede, il giorno e l'ora di svolgimento dell'assemblea, in prima e seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora di distanza dalla prima, e l'ordine del giorno.

Le assemblee sezionali, compresa quella della sede centrale, eleggono i propri delegati all'Assemblea Generale in ragione di un delegato ogni 100 (cento) Soci o frazione pari o superiore a 50, regolarmente iscritti alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si tiene l'assemblea.

L'Assemblea Generale dei delegati rimane in carica per un triennio e conclude il mandato congiuntamente con il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della gestione.

All'Assemblea compete inoltre:

- approvare il programma triennale - annuale dell'attività dell'UTE;
- eleggere il Presidente anche se non ancora associato;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- ratificare l'elezione del Coordinatore di ognuna delle Sezioni votato dai soci della Sezione stessa;

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Ogni delegato può farsi rappresentare, nell'Assemblea Generale, da altro delegato a mezzo delega scritta; ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'UTE o dal Vicepresidente o da altro delegato eletto dall'Assemblea che nomina il Segretario dell'Assemblea che verbalizzerà lo svolgimento della riunione. La nomina del Segretario non è necessaria nei casi in cui l'Assemblea venga svolta alla presenza di un notaio. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della sua costituzione.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto disposto dagli artt. 25 e 26; a parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'UTE.

Il voto viene sempre espresso per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Generale; le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali avverranno per votazione segreta, con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea Generale. L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su istanza scritta, contenente l'oggetto da trattare, di almeno un decimo dei soci ordinari e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Per l'approvazione dello Statuto, per le sue eventuali modificazioni e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei delegati si riunisce in seduta straordinaria e delibera come previsto agli artt. 25 e 26 dello Statuto.

Le deliberazioni assembleari, i bilanci e i rendiconti sono resi pubblici mediante affissione nella sede sociale, cui tutti i soci possono accedere, per almeno novanta giorni a far tempo dal decimo giorno successivo alla loro adozione ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 10 – Assemblee sezionali - Consulta

Le Assemblee si costituiscono e deliberano secondo le modalità previste per l'Assemblea Generale Ordinaria e sono presiedute dal Presidente dell'UTE o dal Vicepresidente o da altro socio delegato dal Presidente, coadiuvato dal rispettivo coordinatore di Sezione.

L'avviso di convocazione è esposto agli albi sociali almeno quindici giorni prima ed è reso pubblico a mezzo stampa o comunque reso noto in modo idoneo a portarlo a conoscenza degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

I soci votano il Coordinatore della sezione ed eleggono in numero variabile gli altri componenti della Consulta di Sezione, organismo consultivo che collabora con il coordinatore di Sezione per la migliore gestione delle attività. La consulta è convocata e presieduta dal Coordinatore che elegge tra i propri componenti per un'analoga durata, il vice coordinatore della Sezione e attribuisce eventuali altri incarichi. Alle riunioni è invitato a partecipare il Presidente dell'UTE.

Delle riunioni è redatto verbale in apposito libro verbali.

Le Assemblee Sezionali possono essere altresì convocate dal Presidente per discutere delle problematiche interessanti la vita delle Sezioni, per proporre ai competenti organi dell'UTE le soluzioni da adottare.

Le deliberazioni assembleari sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'UTE è amministrata da un unico Consiglio Direttivo, che dura in carica 3 anni ed i cui membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'UTE, da non oltre sedici membri eletti e dai Coordinatori di ciascuna Sezione.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone esperte in campi specifici dell'organizzazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione scritta del Presidente, o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo da disporre almeno 8 gg. prima della

riunione, e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Le delibere sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, provvederà alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio con il primo, e così via, dei soci risultanti dalla graduatoria dei votati e non eletti.

Nel caso di non accettazione della carica o in caso di assenza di candidati votati ma non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di quattro soci. La delibera di nomina dei consiglieri cooptati deve essere ratificata dalla prima successiva Assemblea Generale. Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo il Presidente dovrà, nel termine di 60 gg., convocare l'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili;
- delibera la convocazione della Assemblea Generale;
- delibera sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altre associazioni e/o enti aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'UTE;
- dà attuazione al programma deliberato dall'assemblea curando il raggiungimento degli scopi dell'UTE;
- formula il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sottoponendoli, poi, alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- dà esecuzione alle deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale, per quanto di sua competenza;
- provvede a quanto necessario al buon funzionamento dell'UTE nel suo complesso o di singole Sezioni;
- delibera i regolamenti delle varie attività;
- delibera le spese ordinarie e straordinarie;
- può delegare al Coordinatore responsabile delle singole Sezioni proprie specifiche funzioni;
- approva l'ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori e ne decide, con motivata delibera, l'eventuale esclusione per le motivazioni di cui all'art. 4;
- fissa la quota associativa annuale dei soci ordinari;
- determina il contributo spese di funzionamento che i soci ordinari devono sostenere per poter partecipare ai corsi e alle altre attività dell'UTE;
- elegge, al suo interno, uno o più Vicepresidenti;
- nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il Segretario dell'UTE e il Coordinatore didattico della sede centrale;
- conferisce e revoca l'incarico ai docenti e agli altri collaboratori, disponendone l'iscrizione nell'apposito registro dei soci sostenitori;
- elegge il Consiglio di Presidenza;
- istituisce nuove Sezioni o delibera in ordine alla prosecuzione dell'attività di quelle esistenti;
- può assumere e licenziare personale;
- delibera sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altre associazioni e/o enti aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'UTE;

- costituisce la “commissione di indirizzo e coordinamento didattico”;
- nomina i delegati a particolari ambiti di attività dell’UTE;
- conferisce gli altri incarichi operativi;
- delega il Presidente o nomina, su proposta del Presidente, delegati straordinari alla gestione temporanea delle sezioni il cui coordinatore sia assente, impedito o impossibilitato a gestire la sezione o si sia dimesso dalla carica e/o al compimento di singoli atti;
- approva il regolamento per l’elezione alle cariche sociali;
- nomina i Soci Benemeriti.

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto oltre che dal Presidente – che lo presiede – dai vicepresidenti e da non più di otto soci, scelti anche al proprio esterno per motivate ragioni. I poteri del Consiglio di Presidenza sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto; ha la rappresentanza legale dell’UTE di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente:

- convoca e presiede l’Assemblea Generale e quelle sezionali, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo e ogni altro organismo interno, predisponendone l’ordine del giorno;
- cura il buon andamento della vita dell’UTE e dà esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
- può delegare il Vicepresidente, altro Consigliere o semplice socio a svolgere funzioni e compiti per conto dell’UTE;
- può prendere provvedimenti d’urgenza a tutela dell’UTE o per il suo miglior funzionamento, da comunicare al competente organo dell’UTE.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, l’Assemblea Generale elegge il nuovo Presidente per il restante periodo del triennio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimenti, dimissioni.

Art. 15 – Coordinatore Didattico

Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore Didattico della sede centrale e quelli delle rispettive Sezioni, qualora il rispettivo coordinatore di sezione non eserciti questo compito.

Il Coordinatore Didattico cura la programmazione dell’attività UTE, valuta i programmi dei singoli corsi e delle altre attività didattiche, operando sempre d’intesa con il Presidente e con i singoli coordinatori di Sezione.

Periodicamente riferisce al Consiglio Direttivo e/o alle consulte di sezione sulle problematiche insite nell’attività didattica promossa dall’Associazione.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario cura la segreteria e in particolare redige i verbali delle riunioni degli organi sociali dell’UTE, mantiene aggiornati i registri soci.

Cura la tenuta dell’archivio e coordina l’attività del personale volontario e dipendente.

Art. 17 - Tesoriere-Cassiere

Il Tesoriere-Cassiere

- cura la tenuta della contabilità delle entrate e delle uscite dell’UTE;

- provvede al pagamento delle spese regolamentate documentate e all'incasso delle entrate;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni da consegnare al Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'Assemblea;
- può avvalersi di un cassiere-economo per la gestione della cassa contanti della sede di Udine;
- provvede alla custodia dei beni dell'UTE, dei quali redige ed aggiorna l'apposito libro inventari.

Art. 18 - Il Coordinatore di Sezione e la Consulta di Sezione

Il Coordinatore è preposto all'attività della sezione, ambito decentrato dell'UTE e cura la programmazione e gestione delle attività.

Il Coordinatore provvede, inoltre, su procura del Presidente dell'UTE, alla gestione economica ordinaria della Sezione.

Il Coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea Generale, che nomina tra essi il Presidente del Collegio.

I Revisori durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione UTE e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio:

- esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti della gestione dell'UTE;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- accerta, con verifiche periodiche trimestrali, la consistenza di cassa presso l'Istituto bancario tesoriere;
- esamina i bilanci preventivo e consuntivo annuali predisposti dal Tesoriere, sui quali esprime parere, con apposita relazione, all'Assemblea Generale.

Art. 20 – Collegio dei Provirvi

Il Collegio dei Provirvi è composto da almeno 3 membri scelti dall'Assemblea Generale tra personalità distintesi nel campo sociale e della cultura, durano in carica 3 anni, possono essere rinominati e non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'UTE.

Art. 21 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte e prestate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare rimborsi spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 22 - Bilancio preventivo – rendiconto consuntivo - patrimonio

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, le relative relazioni economico-programmatiche vengono presentati dal Presidente alla Assemblea da convocarsi non oltre il mese di gennaio di ogni anno.

Il patrimonio dell'UTE è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti.

L'UTE non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative dei soci;

- contributi spese annualmente versati dai soci a copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali e sociali programmate;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di enti, sia pubblici che privati.

Art. 24 – Uscite

Ogni impegno di spesa deve avere la necessaria copertura finanziaria, per il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 25 – Durata e scioglimento

La durata dell'UTE è a tempo illimitato.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea Generale dell'UTE con delibera assunta, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei tre quarti più uno dei soci aventi diritto al voto e per alzata di mano.

Nella stessa Assemblea straordinaria sarà nominato il Liquidatore che dovrà curare la liquidazione dell'UTE secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Modifiche Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria Generale dei Delegati con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei Delegati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Delegati.

Le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei presenti per alzata di mano.

Art. 27 – Comunicazioni Sociali

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso, o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta, (compresa la convocazione delle Assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo, ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale.

Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia delle associazioni senza finalità di lucro.

VISTO: IL PRESIDENTE